

REGOLAMENTO (CE) N. 1705/95 DELLA COMMISSIONE**del 12 luglio 1995****che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie in olio d'oliva nel quadro del regime specifico previsto dagli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,considerando che il regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione, del 16 novembre 1994, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2883/94 ⁽⁴⁾, ha fissato le misure specifiche per l'approvvigionamento delle isole Canarie in taluni prodotti agricoli;considerando che il regolamento (CE) n. 2883/94 della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 1590/95 ⁽⁵⁾, ha fissato, nell'allegato IX, il bilancio previsionale in olio d'oliva per il periodo dal 1° novembre 1994 al 30 giugno 1995;

considerando che, per permettere l'approvvigionamento delle Canarie in olio d'oliva nel corso dell'intera campagna 1994/1995, è necessario adottare un bilancio previsionale complementare di approvvigionamento per il periodo dal 1° luglio 1995 al 31 ottobre 1995;

considerando che per evitare un'interruzione del regime è opportuno disporre che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° luglio 1995;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Agli effetti dell'applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, le quantità del bilancio previsionale di approvvigionamento in prodotti del settore dell'olio d'oliva che beneficiano dell'esenzione dal dazio all'importazione in provenienza dai paesi terzi o dell'aiuto comunitario sono fissate nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 296 del 17. 11. 1994, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 304 del 29. 11. 1994, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU n. L 150 dell'1. 7. 1995, pag. 89.

ALLEGATO

**Bilancio previsionale di approvvigionamento in olio d'oliva delle isole Canarie per il periodo dal
1° luglio al 31 ottobre 1995**

<i>(in tonnellate)</i>		
Codice prodotto	Designazione delle merci	Quantità
1509 10 90 100	Olio d'oliva vergine in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 5 litri	200
1509 10 90 900	Olio d'oliva vergine in imballaggi immediati di contenuto superiore a 5 litri	200
1509 90 00 100	Olio d'oliva (Riviera) in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 5 litri	3 733
1509 90 00 900	Olio d'oliva (Riviera) in imballaggi immediati di contenuto superiore a 5 litri	500
1510 00 90 100	Olio di sansa d'oliva in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 5 litri	117
1510 00 90 900	Olio di sansa d'oliva in imballaggi immediati di contenuto superiore a 5 litri	50
Totale		4 800

Le quantità fissate possono essere superate nel limite del 20 % sempreché la quantità complessiva stabilita per l'insieme di tali prodotti sia rispettata.